

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

del 30 aprile 2014

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge dell'8 novembre 1934¹ sulle banche (LBCR)
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto** (art. 56 LBCR)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

- a. le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività bancaria;
- b. le esigenze poste all'organizzazione di una banca;
- c. i requisiti in materia di presentazione dei conti;
- d. la garanzia dei depositi;
- e. il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati;
- f. la pianificazione d'emergenza delle banche di rilevanza sistemica e il miglioramento delle loro possibilità di risanamento e di liquidazione.

Art. 2 **Banche** (art. 1 cpv. 1 LBCR)

Sono considerate banche le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che:

- a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo; oppure
- b. si rifinanziano in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al loro capitale, con lo scopo di finanziare, per proprio conto e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un'unità economica.

RS 952.02

¹ RS 952.0

Art. 3 Non banche
(art. 1 cpv. 2 LBCR)

Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche anche se accettano depositi del pubblico a titolo professionale.

Art. 4 Settore finanziario
(art. 3 e cpv. 1 lett. b LBCR)

¹ È attivo nel settore finanziario chiunque:

- a. fornisce o procura servizi finanziari, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, commercia valori mobiliari, investe capitali o gestisce patrimoni; o
- b. detiene partecipazioni qualificate prevalentemente in imprese attive nel settore finanziario (società holding).

² L'attività delle imprese di assicurazione (settore assicurativo) è equiparata all'attività nel settore finanziario sempreché la presente ordinanza o l'ordinanza del 1° giugno 2012² sui fondi propri (OFoP) non prevedano regolamentazioni derogative per queste imprese.

Art. 5 Depositi del pubblico
(art. 1 cpv. 2 LBCR)

¹ Sono considerati depositi del pubblico gli impegni nei confronti della clientela, eccettuati quelli di cui ai capoversi 2 e 3.

² Non sono considerati depositi del pubblico i depositi:

- a. di banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
- b. di azionisti o soci che vantano una partecipazione qualificata nei confronti del debitore;
- c. di persone legate per motivi economici o familiari a quelle di cui alla lettera b;
- d. di investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale;
- e. di lavoratori attivi o pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il datore di lavoro; o
- f. presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che:
 1. non esercitino alcuna attività nel settore finanziario,
 2. abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine,
 3. la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi.

² RS 952.03

³ Non sono considerati depositi:

- a. i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o alla prestazione di servizi, oppure consegnati a titolo di garanzia;
- b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni (CO)³;
- c. i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se su detti conti non viene versato alcun interesse;
- d. i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute conformemente all'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- e. i fondi di modico importo attribuiti a un mezzo o a un sistema di pagamento che servono unicamente per l'acquisto futuro di beni o servizi e non producono interessi;
- f. i fondi il cui rimborso e la cui remunerazione sono garantiti da una banca (garanzia del rischio di insolvenza).

Art. 6 Carattere professionale

(art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)

Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, ma il numero dei depositi ottenuti è inferiore a 20.

Art. 7 Pubblicità

(art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)

Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma.

³ RS 220

⁴ RS 831.40

Capitolo 2: Autorizzazioni

Sezione 1:

Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni nella domanda di autorizzazione

Art. 8

(art. 3 cpv. 2 lett. c e c^{bis}, cpv. 5 e 6 LBCR)

¹ La domanda di autorizzazione per l'apertura di una nuova banca deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera c^{bis} LBCR:

- a. per le persone fisiche:
 1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
 2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
 3. referenze,
 4. un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società:
 1. gli statuti,
 2. un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente,
 3. una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo,
 4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

² Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 9

Campo di attività

(art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

¹ La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.

² Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della banca.

Art. 10 Direzione effettiva
(art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR)

La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

Art. 11 Organi
(art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

¹ Se lo scopo sociale o l'importanza degli affari esige l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno 3 membri.

² Nessun membro dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte dell'organo al quale è affidata la direzione.

³ In casi speciali, la FINMA può autorizzare un'eccezione subordinandola a determinate condizioni.

Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi
(art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

¹ La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

² La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

³ La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

⁴ La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.

Art. 13 Obbligo di notifica dei titolari di partecipazioni qualificate
(art. 3 cpv. 5 e 6 LBCR)

¹ Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la banca inoltra alla FINMA un elenco dei titolari di partecipazioni qualificate al proprio capitale.

² L'elenco contiene indicazioni sull'identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell'esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

³ Le indicazioni e i documenti secondo l'articolo 8 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.

Art. 14 Banchieri privati
(art. 3 cpv. 3 LBCR)

I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l'organizzazione della loro banca.

Sezione 3: Esigenze in materia di capitale

Art. 15 Capitale minimo in caso di fondazione di una nuova banca
(art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)

¹ Il capitale minimo ammonta a 10 milioni di franchi. Deve essere interamente liberato.

² Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi.

Art. 16 Capitale minimo in caso di trasformazione
(art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)

¹ In caso di trasformazione di un'impresa in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell'articolo 21 OFoP⁵ raggiungono questo importo, tenuto conto delle correzioni di cui agli articoli 31–40 OFoP. La FINMA decide al riguardo di caso in caso.

² Ai conferimenti in natura si applica per analogia l'articolo 15 capoverso 2.

Art. 17 Eccezioni alle prescrizioni in materia di capitale minimo

In casi particolari la FINMA può autorizzare eccezioni alle prescrizioni in materia di capitale minimo di cui agli articoli 15 e 16, segnatamente se:

- a. la banca è affiliata a un'organizzazione centrale che ne garantisce gli impegni;
- b. l'organizzazione centrale di cui alla lettera a e le banche affiliate soddisfano su base consolidata le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi;
- c. la direzione dell'organizzazione centrale di cui alla lettera a può impartire alle banche affiliate istruzioni vincolanti.

⁵ RS 952.03

Sezione 4: Fattispecie transfrontaliere

Art. 18 Autorizzazione suppletiva (art. 3^{ter} LBCR)

Le domande di autorizzazione suppletiva presentate da banche sotto dominio straniero ai sensi dell'articolo 3^{ter} LBCR devono contenere le indicazioni di cui all'articolo 8.

Art. 19 Reciprocità in caso di istituti sotto dominio straniero (art. 3^{bis} cpv. 1 lett. a LBCR)

¹ La reciprocità è garantita in particolare se:

- a. persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche, che si tratti di società indipendenti, di succursali o di agenzie; e
- b. le banche aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere in Svizzera.

² Nel caso di una rappresentanza permanente di una banca estera giusta l'articolo 3^{bis} capoverso 1 LBCR, la reciprocità è garantita se le banche svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.

Art. 20 Notifica di avvio dell'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR)

¹ La notifica che la banca deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all'estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività, e segnatamente:

- a. un piano d'attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa;
- b. l'indirizzo dell'ufficio all'estero;
- c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione;
- d. la società di audit;
- e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospitante.

² La banca deve pure notificare la cessazione o qualsivoglia modifica significativa della sua attività all'estero nonché il cambiamento di società di audit o di autorità di vigilanza.

Capitolo 3: Gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza
(art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR)

¹ Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo.

² Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo:

- a. di interrelazioni personali o finanziarie;
- b. dell'utilizzazione della medesima ditta;
- c. della presenza unitaria sul mercato; o
- d. di lettere di patronage.

Art. 22 Società di gruppo
(art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR)

Le società di gruppo sono imprese legate da un'unità economica o da un obbligo di assistenza.

Art. 23 Portata della vigilanza sui gruppi e sui conglomerati
(art. 3e LBCR)

¹ La vigilanza su di un gruppo da parte della FINMA si estende a tutte le società del gruppo finanziario attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1. La vigilanza sui conglomerati si estende alle società di gruppo la cui attività quali imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 è equiparata all'attività nel settore finanziario.

² La FINMA può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finanziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzialmente applicabile a tali società, segnatamente se una società di gruppo non è significativa ai fini della vigilanza su base consolidata.

³ La FINMA può includere totalmente o parzialmente nella vigilanza su base consolidata ai sensi del capoverso 1 l'impresa del settore finanziario dominata da gruppi finanziari o da conglomerati finanziari sottoposti alla sua vigilanza e da terzi.

Art. 24 Contenuto della vigilanza su base consolidata
(art. 3g LBCR)

¹ Nell'ambito della vigilanza su base consolidata la FINMA verifica segnatamente se il gruppo finanziario:

- a. è organizzato in maniera adeguata;
- b. dispone di un adeguato sistema interno di controllo;
- c. rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività;

- d. è diretto da persone che offrono la garanzia di un'attività ineccepibile;
- e. osserva la separazione personale tra l'organo incaricato della direzione e l'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo ai sensi dell'articolo 11;
- f. osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi;
- g. dispone di liquidità adeguate;
- h. applica correttamente le prescrizioni sulla presentazione dei conti;
- i. dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.

² Per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari, la FINMA può prescindere dal capoverso 1 per tener conto delle peculiarità del settore assicurativo.

Capitolo 4: Presentazione dei conti

Sezione 1: Chiusura contabile singola

Art. 25 Conto annuale

(art. 6 cpv. 1 lett. a, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

¹ La banca allestisce un conto annuale. Vi espone la propria situazione economica in modo:

- a. che i terzi possano farsene un'opinione fondata (chiusura singola statutaria con presentazione attendibile); oppure
- b. da presentare un quadro fedele, secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta).

² Nell'ambito della chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta non si applicano le disposizioni del CO⁶ riguardanti:

- a. l'effettuazione di ammortamenti e rettifiche di valore supplementari nonché la rinuncia allo scioglimento di ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati (art. 960a cpv. 4 CO);
- b. la costituzione di accantonamenti per il risanamento di immobilizzazioni materiali e per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa (art. 960e cpv. 3 n. 2 e 4 CO);
- c. lo scioglimento di accantonamenti che non sono più giustificati (art. 960e cpv. 4 CO).

³ Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell'allegato. Le banche che allestiscono una chiusura singola statutaria con presentazione attendibile sono dispensate dall'allestimento di un conto dei flussi di tesoreria.

⁴ L'articolo 962 capoverso 1 numero 2 CO non si applica alle società cooperative a condizione che:

- a. la società cooperativa sia affiliata a un'organizzazione centrale che ne garantisce gli impegni;
- b. l'organizzazione centrale di cui alla lettera a allestisca e pubblichi un conto di gruppo, ai sensi degli articoli 33–41 o secondo una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA, che integra tutte le società cooperative affiliate; e
- c. nessun titolo di partecipazione sia quotato in borsa.

⁵ Le persone ai sensi dell'articolo 962 capoverso 2 CO possono chiedere un conto annuale secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera se la banca non allestisce un conto di gruppo ai sensi degli articoli 33–41 o in base a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA.

Art. 26 Fondamenti e principi

(art. 6 cpv. 3, 6b cpv. 1 LBCR)

¹ I fondamenti per l'allestimento del conto annuale sono i principi della continuità di esercizio (art. 958a CO⁷) e della correlazione temporale e materiale (art. 958b cpv. 1 CO).

² L'allestimento del conto annuale è retto in particolare dai seguenti principi:

- a. registrazione regolare delle operazioni;
- b. chiarezza e comprensibilità;
- c. completezza;
- d. affidabilità;
- e. essenzialità delle indicazioni;
- f. prudenza;
- g. continuità nella presentazione e valutazione;
- h. divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi;
- i. ottica economica.

Art. 27 Valutazione e registrazione

(art. 6 cpv. 3, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

¹ Gli attivi sono di norma iscritti a bilancio al loro costo di acquisto dedotti gli ammortamenti o le rettifiche di valore; i debiti sono iscritti al loro valore nominale. La FINMA stabilisce quali poste di bilancio possono essere iscritte in deroga. Non sono ammesse riserve di fluttuazione ai sensi dell'articolo 960b capoverso 2 CO⁸.

⁷ RS 220

⁸ RS 220

² Gli attivi, i debiti e le operazioni fuori bilancio sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano essenziali e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e i valori immateriali sono in ogni caso valutati singolarmente.

Art. 28 Articolazione minima

(art. 6 cpv. 3, 6b cpv. 3 LBCR)

L'articolazione del conto annuale è retta dall'allegato 1.

Art. 29 Relazione annuale

(art. 6 cpv. 1 lett. b, 6b cpv. 1 LBCR)

La relazione annuale della banca è retta dall'articolo 961c CO⁹.

Art. 30 Contenuto del rapporto di gestione

(art. 6b cpv. 1 LBCR)

Il rapporto di gestione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LBCR contiene la relazione riassuntiva dell'ufficio di revisione.

Art. 31 Chiusura intermedia

(art. 6 cpv. 2, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

¹ La banca allestisce semestralmente una chiusura intermedia che si compone del bilancio e del conto economico. La chiusura intermedia deve essere allestita secondo gli stessi fondamenti e principi applicati al conto annuale.

² La chiusura intermedia delle banche i cui titoli di partecipazione o titoli di debito sono quotati in borsa contiene inoltre il prospetto delle variazioni del capitale proprio e un allegato succinto. La FINMA stabilisce il contenuto dell'allegato succinto nelle disposizioni di esecuzione.

Art. 32 Pubblicazione

(art. 6a, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

¹ Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in forma stampata.

² Il rapporto di gestione e le chiusure intermedie devono essere inoltrati alla FINMA. La FINMA disciplina nelle disposizioni di esecuzione il numero di esemplari, le modalità e il termine di inoltro del rapporto di gestione e delle chiusure intermedie.

³ La FINMA può prorogare i termini su richiesta della banca.

⁴ I banchieri privati sono esonerati dall'obbligo di pubblicazione se la loro pubblicità si riferisce unicamente all'attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari e non comprende l'accettazione di depositi.

Sezione 2: Conto di gruppo

Art. 33 Conto di gruppo

(art. 6 cpv. 1 lett. c, 6b cpv. 1 LBCR)

¹ Il conto di gruppo è allestito secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera (art. 25 cpv. 1 lett. b) e si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell'allegato.

² Al conto di gruppo si applicano i fondamenti e i principi dell'articolo 26. Deve inoltre essere allestito secondo il metodo del consolidamento integrale.

³ Gli attivi e i passivi sono valutati e registrati nel conto di gruppo ai sensi dell'articolo 27.

Art. 34 Obbligo di allestimento di un conto di gruppo

(art. 6 cpv. 1 lett. c, 6b cpv. 1 e 2 LBCR)

¹ La banca allestisce un conto di gruppo in aggiunta al suo conto annuale se:

- a. controlla una o più imprese;
- b. può influenzare l'attività di un'impresa al punto da diventarne il principale beneficiario; o
- c. assume a titolo principale i rischi legati all'attività di un'altra impresa.

² La società holding allestisce un conto di gruppo ove sia la società capogruppo di un gruppo finanziario ai sensi dell'articolo 3c LBCR.

³ La banca o la società holding controlla un'impresa se:

- a. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti in seno all'organo supremo;
- b. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o
- c. può esercitare un'influenza dominante in altro modo rispetto alle lettere a e b.

⁴ La banca o la società holding non consolida un'impresa controllata se:

- a. non partecipa al risultato presente o futuro dell'impresa controllata, non ne trae altri vantaggi e non assume rischi legati all'attività dell'impresa;
- b. beneficiari del vantaggio derivante dall'attività dell'impresa controllata sono terzi indipendenti, i quali si assumono i rischi in forma esclusiva;
- c. la remunerazione monetaria o non monetaria che le perviene dal rapporto con tale impresa controllata è conforme al mercato e corrisponde alla prestazione di servizi.

⁵ L'allestimento del conto di gruppo non può essere delegato a un'impresa controllata.

Art. 35 Eccezioni all'obbligo di allestimento di un conto di gruppo

(art. 6b cpv. 1-3 LBCR)

¹ Non devono essere consolidate:

- a. le partecipazioni a imprese non significative sotto il profilo dell'informazione finanziaria o della situazione di rischio;
- b. le partecipazioni significative, ma assunte senza intenzioni strategiche, che la banca può dimostrare di rivendere o liquidare entro 12 mesi.

² Le partecipazioni di cui al capoverso 1 lettera b devono essere riportate nell'allegato al conto di gruppo. Il loro mancato consolidamento deve essere motivato.

³ Un sottogruppo incluso nel conto consolidato di una società capogruppo non deve allestire un proprio conto di gruppo se il conto consolidato della società capogruppo:

- a. è allestito e verificato conformemente alla presente ordinanza o a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA; e
- b. è accessibile al pubblico.

⁴ In casi motivati la FINMA può esigere l'allestimento di un conto di sottogruppo e la sua pubblicazione.

Art. 36 Agevolazioni nell'allestimento di un conto di gruppo

(art. 6b cpv. 2 e 3 LBCR)

¹ La banca è esonerata dall'allestimento di un conto dei flussi di tesoreria nel conto annuale e di una relazione annuale a livello di società singola se:

- a. allestisce un conto di gruppo ai sensi degli articoli 33-41 o in base a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA e lo pubblica unitamente alla relazione annuale del gruppo; oppure
- b. in qualità di società consolidata ai sensi dell'articolo 34 appartiene a un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA che adempie le condizioni di cui alla lettera a.

² L'esonero ai sensi del capoverso 1 lettera b non si applica se i titoli di partecipazione della banca sono quotati in borsa.

³ La FINMA stabilisce nelle disposizioni di esecuzione:

- a. quali indicazioni possono essere omesse nel conto annuale se viene allestito un conto di gruppo;
- b. in quale misura la pubblicazione di una chiusura intermedia a livello di gruppo esonera dalla pubblicazione della chiusura intermedia a livello di società singola.

⁴ Le persone ai sensi dell'articolo 961d capoverso 2 CO¹⁰ possono chiedere:

- a. un conto annuale completo e una relazione annuale;
- b. la pubblicazione di una chiusura intermedia a livello di società singola.

¹⁰ RS 220

Art. 37 Articolazione minima

Nelle disposizioni di esecuzione la FINMA stabilisce le prescrizioni particolari riguardanti l'articolazione del conto di gruppo. Al riguardo, tiene conto delle particolarità dell'attività bancaria.

Art. 38 Relazione annuale di gruppo

La relazione annuale di gruppo è retta dall'articolo 961c CO¹¹.

Art. 39 Contenuto del rapporto di gestione

(art. 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

¹ Oltre al conto annuale, alla relazione annuale e al conto di gruppo, il rapporto di gestione contiene le relazioni riassuntive dell'ufficio di revisione.

² Se la società capogruppo è una società holding, la pubblicazione del conto annuale non è obbligatoria.

Art. 40 Chiusura intermedia

(art. 6 cpv. 2, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

¹ Le banche e le società holding che devono allestire un conto di gruppo allestiscono semestralmente una chiusura intermedia consolidata.

² La chiusura intermedia consolidata si compone dei medesimi elementi della chiusura intermedia a livello di società singola ai sensi dell'articolo 31 e poggia sugli stessi fondamenti e principi applicati al conto di gruppo.

Art. 41 Pubblicazione

(art. 6a cpv. 1-3, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)

La pubblicazione del rapporto di gestione e della chiusura intermedia è retta dall'articolo 32.

**Sezione 3:
Disposizioni di esecuzione relative alla presentazione dei conti****Art. 42**

(art. 6b cpv. 3 e 4 LBCR)

La FINMA precisa le disposizioni della presente ordinanza in materia di presentazione dei conti, in particolare riguardo:

- a. alla composizione e alla valutazione delle poste del conto annuale e del conto di gruppo;
- b. alle particolarità del conto di gruppo;

¹¹ RS 220

- c. alla pubblicazione di indicazioni non previste dalla norma contabile internazionale applicata dalla banca e riconosciuta dalla FINMA, ma necessarie alla valutazione della situazione economica.

Capitolo 5: Garanzia dei depositi

Art. 43 Piano di pagamento

(art. 37j LBCR)

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37h capoverso 1 LBCR e non sono pagati secondo l'articolo 37b LBCR (piano di pagamento).

² Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

³ In presenza di indizi secondo i quali la contabilità non è stata tenuta in modo regolare, il mandatario può sollecitare i depositanti a comprovare la legittimità del loro credito. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 44 Pagamento dei depositi garantiti

(art. 37j cpv. 1 LBCR)

¹ Il mandatario paga ai depositanti i depositi garantiti in base al piano di pagamento, non appena il responsabile della garanzia dei depositi gli versa l'importo ai sensi dell'articolo 37i capoverso 2 LBCR.

² Se questo importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.

Capitolo 6: Averi non rivendicati

Sezione 1: Definizione

Art. 45

(art. 37l cpv. 4 LBCR)

¹ Gli averi si considerano non rivendicati se durante 10 anni dall'ultimo contatto la banca non ha più potuto stabilire un contatto con il cliente, con i suoi successori legali (aventi diritto) o con una persona che ha ricevuto una procura.

² L'ultimo contatto è quello che risulta dagli atti della banca.

³ Gli averi trasferiti a un'altra banca in vista della liquidazione di una banca si considerano non rivendicati già prima della scadenza dei 10 anni se la banca trasferente fornisce la prova di avere intrapreso tutti i passi necessari al ripristino del contatto con l'avente diritto.

Sezione 2: Trasferimento

Art. 46 Contratto di trasferimento

(art. 371 cpv. 2 LBCR)

¹ Costituiscono elementi del contratto scritto mediante il quale gli averi non rivendicati sono trasferiti da una banca a un'altra banca (contratto di trasferimento):

- a. il nome dell'avente diritto o altre indicazioni che consentono di identificarlo; e
- b. l'elenco degli averi che sono attribuiti all'avente diritto e che vengono trasferiti.

² La banca trasferente mette a disposizione della banca assuntrice i seguenti documenti:

- a. giustificativi relativi all'ultimo contatto avuto con l'avente diritto;
- b. documentazione relativa al rapporto contrattuale con l'avente diritto.

³ I costi che risultano dal trasferimento di averi non rivendicati non possono essere coperti con tali averi.

Art. 47 Obblighi della banca assuntrice

(art. 3 cpv. 2 lett. a e 371 cpv. 1 LBCR)

¹ La banca assuntrice deve:

- a. disporre di un'organizzazione adeguata per la custodia e l'amministrazione di averi non rivendicati; e
- b. essere in grado in ogni momento di attribuire all'avente diritto gli averi non rivendicati che le sono stati trasferiti, sempreché le informazioni disponibili lo consentano.

² La banca assuntrice raggruppa gli averi non rivendicati di un medesimo avente diritto che più banche le hanno trasferito.

³ La banca che per la prima volta assume averi non rivendicati da un'altra banca lo notifica alla FINMA.

⁴ Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati centrale degli averi non rivendicati (banca dati), la banca assuntrice vi annota il trasferimento e vi indica la propria ditta.

Art. 48 Obbligo della banca trasferente

(art. 371 cpv. 1 LBCR)

La banca trasferente rinvia alla banca assuntrice o alla banca dati le persone che avanzano pretese sugli averi trasferiti.

Sezione 3: Pubblicazione

Art. 49 Obbligo e contenuto

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

¹ Mediante appello pubblico le banche invitano gli aventi diritto a comunicare entro il termine di un anno (termine di comunicazione) le pretese su averi che non sono rivendicati da 50 anni.

² La pubblicazione non è necessaria per averi non superiori a 500 franchi.

³ La pubblicazione contiene le seguenti indicazioni, sempre che siano disponibili e non vi si opponga un interesse manifesto dell'avente diritto:

- a. l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la comunicazione;
- b. il nome, la data di nascita e la nazionalità oppure la ditta dell'avente diritto e l'ultimo domicilio o sede conosciuti in Svizzera;
- c. i numeri di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni disponibili non appaiano sufficienti per identificare l'avente diritto.

⁴ La pubblicazione deve menzionare espressamente che:

- a. alle condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 3, la banca può fatturare alla persona che fa valere una pretesa i costi risultanti dalla verifica della comunicazione;
- b. le pretese si estinguono con la liquidazione degli averi.

Art. 50 Mezzo di pubblicazione

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

¹ L'appello ai sensi dell'articolo 49 è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

² Invece della pubblicazione nel FUSC le banche possono pubblicare gli appelli su una piattaforma elettronica centrale da loro organizzata e gestita.

³ La banca pubblica l'appello anche su un altro mezzo di comunicazione se le circostanze del singolo caso fanno ritenere che, per rintracciare gli aventi diritto, sia opportuna la pubblicazione anche su tale mezzo.

⁴ Essa tiene conto al riguardo dell'ultimo domicilio, luogo di soggiorno o sede conosciuti della persona avente diritto.

⁵ La pubblicazione può raggruppare più averi non rivendicati.

Art. 51 Ripetizione della pubblicazione

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

Se prima della conclusione della liquidazione (art. 57) emergono nuove informazioni sugli aventi diritto, la banca adegua l'appello e lo pubblica nuovamente. Dalla ripubblicazione decorre un nuovo termine di comunicazione della durata di un anno.

Art. 52 Costi di pubblicazione

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

¹ I costi della pubblicazione sono coperti con agli averi non rivendicati oggetto della pubblicazione.

² Essi devono essere proporzionati agli averi non rivendicati.

Art. 53 Verifica delle comunicazioni

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

¹ Conformemente alle disposizioni legali e contrattuali determinanti nel singolo caso, la banca verifica la fondatezza delle pretese comunicate sugli averi non rivendicati.

² Se all'atto della verifica la banca constata che la pretesa è fondata, gli averi corrispondenti non sono più considerati non rivendicati.

³ La banca può esigere dalla persona che fa valere una pretesa il rimborso dei costi risultanti dalla verifica della comunicazione se la pretesa è manifestamente infondata e la persona non può far valere alcun collegamento con gli averi rivendicati.

⁴ La banca documenta i risultati delle sue verifiche in maniera da garantirne la tracciabilità.

Sezione 4: Liquidazione**Art. 54** Procedura

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

¹ La banca liquida gli averi non rivendicati:

- a. in assenza di una comunicazione, al più tardi due anni dopo la scadenza del termine di comunicazione;
- b. in presenza di una comunicazione, al più tardi due anni dopo la constatazione dell'infondatezza delle pretese avanzate.

² La banca offre di consegnare alla Confederazione gli averi non rivendicati che non sono realizzabili o non hanno valore di liquidazione. Essa può distruggerli se la Confederazione li rifiuta.

Art. 55 Verbale della decisione di liquidazione

(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)

¹ La banca tiene un verbale della propria decisione di liquidare gli averi non rivendicati.

² Il verbale contiene:

- a. la documentazione della verifica ai sensi dell'articolo 53;
- b. un elenco degli averi da liquidare;
- c. indicazioni sulla procedura di liquidazione prevista.

Art. 56 Verbale di liquidazione(art. 37*m* cpv. 1 e 4 LBCR)

- ¹ La banca tiene un verbale di liquidazione.
- ² Per ogni avere il verbale indica in particolare:
 - a. il genere di liquidazione;
 - b. il ricavato della liquidazione;
 - c. i costi di liquidazione.

Art. 57 Ricavato della liquidazione e conclusione della liquidazione(art. 37*m* cpv. 2–4 LBCR)

- ¹ I costi della liquidazione sono coperti anzitutto con il ricavato della stessa.
- ² Almeno una volta all'anno la banca versa il ricavato netto della liquidazione all'Amministrazione federale delle finanze.
- ³ Con questo versamento la liquidazione è considerata conclusa.
- ⁴ Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la conclusione della liquidazione. Le pretese su averi non rivendicati che non sono realizzabili si estinguono con la loro consegna alla Confederazione o con la distruzione.
- ⁵ Se dopo la liquidazione, ma prima del versamento, un avente diritto fa valere pretese sugli averi liquidati, tali pretese vertono esclusivamente sul ricavato della liquidazione.
- ⁶ Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati, la banca vi annota la conclusione della liquidazione.

Art. 58 Conservazione degli atti(art. 37*l* e 37*m* cpv. 4 LBCR)

La banca liquidante conserva conformemente alle disposizioni legali applicabili la documentazione relativa all'assunzione e alla liquidazione degli averi nonché al versamento del ricavato della liquidazione alla Confederazione.

Art. 59 Liquidazione senza previa pubblicazione(art. 37*m* cpv. 1 e 4 LBCR)

- ¹ Gli articoli 54–57 si applicano per analogia alla liquidazione di averi non rivendicati che possono essere liquidati senza previa pubblicazione in virtù dell'articolo 37*m* capoverso 1 secondo periodo della LBCR.
- ² Il valore di siffatti averi è calcolato in funzione del valore globale degli averi non rivendicati di un medesimo avente diritto che sono allibrati, custoditi o amministrati dalla banca.

Capitolo 7: Disposizioni speciali per le banche di rilevanza sistemica

Sezione 1: Pianificazione d'emergenza

Art. 60 Piano d'emergenza

(art. 8, 9 cpv. 2 lett. d e 10 cpv. 2 LBCR)

¹ La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d'insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 LBCR siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo.

² In un piano d'emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo.

³ Le misure del piano d'emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA accorda alla banca un congruo termine per l'attuazione.

⁴ La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d'emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

Art. 61 Verifica del piano d'emergenza

(art. 10 cpv. 2 LBCR)

La FINMA verifica le misure del piano d'emergenza in merito alla loro efficacia in caso di rischio d'insolvenza della banca. Al riguardo tiene conto del grado di applicazione preliminare delle misure ai sensi dell'articolo 60 capoverso 3. Verifica segnatamente se:

- a. il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica è garantito sul piano tecnico e organizzativo, tenendo conto del tempo a disposizione, dei costi, degli ostacoli giuridici e dei mezzi necessari;
- b. le relazioni giuridiche ed economiche all'interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, e le relazioni simili con clienti e altri terzi non ostacolano il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica;
- c. la pianificazione del capitale e della liquidità destinati a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica prevede una dotazione di fondi propri e di liquidità sufficiente per attuare il piano d'emergenza;
- d. sono previsti processi adeguati per l'operabilità delle funzioni di rilevanza sistemica come pure l'infrastruttura necessaria a tale scopo ed è garantito in ogni momento l'accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dalle parti della banca senza rilevanza sistemica;
- e. le risorse di personale necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, comprese quelle di conduzione e di controllo, sono messe a disposizione;

- f. tutti i contratti inerenti al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica all'interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, nonché tutti i contratti simili conclusi con clienti e altri terzi, inclusi i relativi documenti d'affari, sono registrati e tale elenco è aggiornato periodicamente;
- g. il piano d'emergenza è compatibile con le più importanti leggi ed esigenze in materia di vigilanza all'estero.

Art. 62 Eliminazione delle lacune e adozione di misure

(art. 10 cpv. 2 LBCR)

¹ Se il piano d'emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate. Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete.

² Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure:

- a. costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente al quale possano essere trasferite le funzioni di rilevanza sistemica;
- b. adeguamento della struttura giuridica e operativa della banca affinché le funzioni di rilevanza sistemica possano essere separate in breve tempo;
- c. trasferimento dell'infrastruttura e delle prestazioni di servizio necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all'interno del gruppo finanziario o in un'unità esterna al gruppo finanziario.

Art. 63 Attivazione del piano d'emergenza

(art. 25 e 26 LBCR)

¹ Se le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 LBCR sono soddisfatte, la FINMA può, sulla base del piano d'emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della LBCR che sono necessarie per garantire le funzioni di rilevanza sistemica.

² Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR:

- a. se è necessario attuare la conversione o la rinuncia al credito secondo l'articolo 130 capoverso 2 OFoP¹²; o
- b. nel caso dell'articolo 42 capoverso 4 OFoP.

Sezione 2: Miglioramento delle possibilità di risanamento e di liquidazione

Art. 64 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

(art. 9, 25 segg. LBCR)

¹ La banca di rilevanza sistemica deve elaborare un piano di stabilizzazione («recovery plan»). La banca vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. Il piano di stabilizzazione necessita dell'approvazione della FINMA.

² La FINMA elabora un piano di liquidazione («resolution plan») che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione della banca di rilevanza sistemica su ordine della FINMA. La banca deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie al riguardo.

³ Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.

⁴ La banca di rilevanza sistemica presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

⁵ Al momento della presentazione, la banca descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero secondo l'articolo 66 già attuate o previste.

Art. 65 Agevolazioni sulla componente progressiva di fondi propri

¹ La FINMA concede agevolazioni sulla componente progressiva secondo l'articolo 130 OFoP¹³ in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero mediante le misure di cui all'articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all'estero.

² Il rispetto delle esigenze secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR non conferisce alcun diritto a un'agevolazione.

Art. 66 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione

(art. 10 cpv. 3 LBCR)

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare:

- a. miglioramenti e decentramento strutturali:
 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),

¹³ RS 952.03

2. creazione di unità di prestazioni di servizio giuridicamente autonome,
 3. soppressione o attenuazione dell'obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
- b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche (orizzontale),
 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti all'interno del gruppo finanziario (orizzontale),
 3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
- c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell'esercizio:
1. garanzia dell'accesso a e dell'utilizzazione di raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici,
 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
 3. accesso ai sistemi essenziali per l'esercizio dell'attività e la loro ulteriore utilizzazione.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 17 maggio 1972¹⁴ sulle banche è abrogata.

Art. 68 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 69 Disposizioni transitorie

¹ Nei primi due esercizi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza le banche possono iscrivere globalmente tra gli attivi come posta negativa le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 sotto forma di importo totale o parziale. La FINMA disciplina i dettagli.

² La valutazione singola ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 delle partecipazioni, delle immobilizzazioni materiali e dei valori immateriali deve essere effettuata al più tardi entro il 1° gennaio 2020. Le perdite non realizzate e non registrate devono essere pubblicate nell'allegato al conto annuale.

¹⁴ RU 1972 752, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85, 1998 16 2828, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307, 2008 1199 5363, 2009 5279, 2011 3931, 2012 5435 5441 7251

³ In casi motivati la FINMA può concedere termini adeguati alle banche di rilevanza sistemica ai fini della prima attuazione delle misure da applicare con effetto immediato previste nei piani di emergenza, di stabilizzazione e di liquidazione ai sensi del capitolo 7.

⁴ L'allestimento e la pubblicazione della chiusura intermedia del 2015 sono consentiti secondo il diritto anteriore, tranne quanto stabilito dall'articolo 23*b* capoverso 1 del diritto anteriore.

Art. 70 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

² La FINMA può consentire l'applicazione anticipata delle nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti conformemente al capitolo 4 per l'esercizio che inizia prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

30 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Articolazione minima del conto annuale

A. Bilancio

1. Attivi

I seguenti attivi devono figurare separatamente nel bilancio:

- 1.1 Liquidità
- 1.2 Crediti nei confronti di banche
- 1.3 Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli
- 1.4 Crediti nei confronti della clientela
- 1.5 Crediti ipotecari
- 1.6 Attività di negoziazione
- 1.7 Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
- 1.8 Altri strumenti finanziari con valutazione «fair value»
- 1.9 Immobilizzazioni finanziarie
- 1.10 Ratei e risconti
- 1.11 Partecipazioni
- 1.12 Immobilizzazioni materiali
- 1.13 Valori immateriali
- 1.14 Altri attivi
- 1.15 Capitale sociale non versato
- 1.16 Totale attivi
- 1.16.1 Totale dei crediti postergati
- 1.16.1.1 di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito

2. Passivi

I seguenti passivi devono figurare separatamente nel bilancio:

- 2.1 Impegni nei confronti di banche
- 2.2 Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli
- 2.3 Impegni risultanti da depositi della clientela
- 2.4 Impegni risultanti da attività di negoziazione
- 2.5 Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
- 2.6 Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione «fair value»
- 2.7 Obbligazioni di cassa
- 2.8 Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti
- 2.9 Ratei e risconti
- 2.10 Altri passivi
- 2.11 Accantonamenti
- 2.12 Riserve per rischi bancari generali
- 2.13 Capitale sociale
- 2.14 Riserva legale da capitale
- 2.14.1 di cui riserva da apporti di capitale esenti da imposta

2.15	Riserva legale da utili
2.16	Riserve facoltative da utili
2.17	Proprie quote del capitale (posta negativa)
2.18	Utile riportato / perdita riportata
2.19	Utile / Perdita (risultato del periodo)
2.20	Totale passivi
2.20.1	Totale degli impegni postergati
2.20.1.1	di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito

3. Operazioni fuori bilancio

3.1	Impegni eventuali
3.2	Impegni irrevocabili
3.3	Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
3.4	Crediti di impegno

Nel bilancio o nell'allegato devono figurare anche altre poste significative.

Nel bilancio devono essere indicate le cifre dell'anno precedente.

B. Conto economico

Le seguenti poste devono figurare separatamente e in forma scalare nel conto economico:

1	Risultato da operazioni su interessi
1.1	Proventi da interessi e sconti
1.2	Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
1.3	Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari
1.4	Oneri per interessi
1.5	Risultato lordo da operazioni su interessi (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)
1.6	Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
1.7	Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi (1.5 -/+ 1.6)
2	Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio
2.1	Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento
2.2	Proventi da commissioni su operazioni di credito
2.3	Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
2.4	Oneri per commissioni
2.5	Subtotale: risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4)
3	Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione «fair value»
4	Altri risultati ordinari
4.1	Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
4.2	Proventi da partecipazioni
4.3	Risultato da immobili
4.4	Altri proventi ordinari

4.5	Altri oneri ordinari
4.6	Subtotale: altri risultati ordinari (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 - 4.5)
5	Costi d'esercizio
5.1	Costi per il personale
5.2	Altri costi d'esercizio
5.3	Subtotale: costi d'esercizio (5.1 + 5.2)
6	Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
7	Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite
8	Risultato d'esercizio (1.7 + 2.5 + 3 + 4.6 - 5.3 - 6 -/+ 7)
9	Ricavi straordinari
10	Costi straordinari
11	Variazioni di riserve per rischi bancari generali
12	Imposte
13	Utile / Perdita (risultato del periodo)

Nel bilancio o nell'allegato devono figurare anche altre poste significative.

Nel conto economico devono essere indicate le cifre relative allo stesso periodo dell'anno precedente.

C. Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria deve indicare le cause delle variazioni di liquidità nell'anno in rassegna sulla base dell'afflusso e del deflusso di fondi.

Il conto dei flussi di tesoreria deve contenere almeno i seguenti elementi:

- flusso di fondi in base al risultato operativo;
- flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio;
- flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali;
- flusso di fondi risultante dall'attività bancaria.

D. Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Il prospetto delle variazioni del capitale proprio illustra in maniera tabellare per l'esercizio in esame e per ogni elemento essenziale del capitale proprio lo stato iniziale, lo stato finale, il passaggio dallo stato iniziale a quello finale, fermo restando che ogni variazione essenziale per la valutazione della situazione economica va esposta separatamente.

E. Allegato

L'allegato deve essere strutturato come segue:

- a. indicazione della ditta o del nome, come pure della forma giuridica e della sede della banca;
- b. principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione:
 1. indicazione del tipo di chiusura e se del caso del genere di norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA, nonché dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione delle singole poste del bilancio e delle operazioni fuori bilancio,
 2. in caso di primo allestimento di una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta: indicazione delle modalità di determinazione dei valori dell'anno precedente e rinvio alla chiusura singola statutaria dell'anno precedente,
 3. motivazione dei cambiamenti dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione nell'anno in rassegna, nonché indicazione e spiegazione delle loro ripercussioni, segnatamente sulle riserve latenti,
 4. indicazioni sulla registrazione delle operazioni,
 5. indicazioni sul trattamento degli interessi in sofferenza,
 6. indicazioni sul trattamento delle differenze di conversione di valute estere, sul metodo di conversione utilizzato e sui principali tassi di conversione,
 7. indicazioni sul trattamento del rifinanziamento delle posizioni assunte nelle attività di negoziazione;
- c. spiegazioni relative alla gestione dei rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d'interesse, di altri rischi di mercato e dei rischi di credito;
- d. spiegazioni riguardanti il metodo utilizzato per identificare i rischi di insolvenza e per determinare la necessità di rettifiche di valore;
- e. spiegazioni relative alla valutazione delle coperture dei crediti, in particolare a criteri importanti per la determinazione del valore venale e del valore d'anticipo;
- f. spiegazioni riguardanti la politica aziendale in caso di ricorso a strumenti finanziari derivati, comprese le spiegazioni riguardanti l'applicazione dell'«*hedge accounting*»;
- g. spiegazioni riguardanti eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione;
- i. informazioni sul bilancio:
 1. suddivisione delle operazioni di finanziamento dei titoli (attivi e passivi),
 2. presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti a rischio,

3. suddivisione delle attività di negoziazione e degli altri strumenti finanziari con valutazione «fair value» (attivi e passivi),
4. presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi),
5. suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie,
6. presentazione delle partecipazioni,
7. indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa,
8. presentazione delle immobilizzazioni materiali,
9. presentazione dei valori immateriali,
10. suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi,
11. indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà,
12. indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti,
13. indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza,
14. presentazione dei prodotti strutturati emessi,
15. presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso,
16. presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna,
17. presentazione del capitale sociale,
18. numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione e di amministrazione e ai collaboratori, nonché indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori,
19. indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate,
20. indicazione dei titolari di partecipazioni significative,
21. indicazioni sulle proprie quote del capitale e sulla composizione del capitale proprio,
22. indicazioni ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 2013¹⁵ contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa e dell'articolo 663c capoverso 3 CO¹⁶ per le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati,
23. presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari,
24. presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione,

¹⁵ RS 221.331

¹⁶ RS 220

25. suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione),
 26. suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di Paesi (localizzazione del rischio),
 27. presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione della valute più significative per la banca;
- j. informazioni sulle operazioni fuori bilancio:
28. suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni,
 29. suddivisione dei crediti di impegno,
 30. suddivisione delle operazioni fiduciarie,
 31. suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione;
- k. informazioni sul conto economico:
32. suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall'opzione «fair-value»,
 33. indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamento nella posta Proventi da interessi e sconti, nonché di interessi negativi significativi,
 34. suddivisione dei costi per il personale,
 35. suddivisione degli altri costi d'esercizio,
 36. spiegazioni riguardanti perdite significative, ricavi e costi straordinari, nonché dissoluzioni significative di riserve latenti, di riserve per rischi bancari generali e di rettifiche di valore e accantonamenti liberati,
 37. indicazione e motivazione di rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni materiali fino a concorrenza del valore di acquisto,
 38. presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio della localizzazione dell'attività,
 39. presentazione delle imposte correnti e latenti e indicazione dell'aliquota di imposta,
 40. indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di partecipazione nel caso di banche i cui titoli di partecipazione sono quotati.

Modifica di altri atti legislativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 21 novembre 2012¹⁷ sulle norme contabili riconosciute

Art. 2 cpv. 1

¹ Per le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e per i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse, le pertinenti prescrizioni contabili dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 25–42 dell'O del 30 apr. 2014¹⁸ sulle banche).

2. Ordinanza del 3 dicembre 1973¹⁹ concernente le tasse di bollo

Art. 25a cpv. 4 lett. b

⁴ Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che:

- b. costituiscono partecipazioni durevoli ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 dell'ordinanza del 30 aprile 2014²⁰ sulle banche;

3. Ordinanza del 22 novembre 2006²¹ sugli investimenti collettivi

Art. 28 cpv. 1

¹ Ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si applicano le disposizioni in materia di presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni²².

¹⁷ RS 221.432

¹⁸ RS 952.02

¹⁹ RS 641.101

²⁰ RS 952.02

²¹ RS 951.311

²² RS 220

4. Ordinanza del 1° giugno 2012²³ sui fondi propri

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva

² Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 22 dell'ordinanza del 30 aprile 2014²⁴ sulle banche (OBCR), con le seguenti eccezioni:

Art. 10 cpv. 1

¹ In casi particolari la FINMA può esentare integralmente o parzialmente la banca dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempiute le condizioni dell'articolo 17 OBCR²⁵.

Art. 21 cpv. 1 lett. e

¹ Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria:

- e. l'utile dell'esercizio corrente, previa deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 OBCR²⁶ o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA e purché lo stesso sia stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA.

Art. 22 cpv. 2 lett. a–c

² Le azioni privilegiate e il capitale di partecipazione sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria se:

- a. adempiono le condizioni del capoverso 1;
- b. rispondono alla stessa stregua del capitale sociale sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria; e
- c. l'emittente in quanto società anonima non ha quotato in una borsa regolata le proprie azioni ordinarie.

Art. 26 cpv. 3 lett. b

³ La rinuncia a una quota dell'avanzo della liquidazione è possibile soltanto a favore di:

- b. un'organizzazione centrale ai sensi dell'articolo 17 OBCR²⁷, se la banca oggetto della liquidazione appartiene a tale organizzazione centrale.

²³ RS **952.03**

²⁴ RS **952.02**

²⁵ RS **952.02**

²⁶ RS **952.02**

²⁷ RS **952.02**

Art. 31a Modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di una modifica del rischio di credito della banca

¹ Nel calcolo dei fondi propri di base di qualità primaria vanno neutralizzati tutti gli utili e le perdite riguardanti gli impegni propri che non sono stati realizzati a causa di modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di modifiche del rischio di credito della banca.

² Con riferimento agli impegni da derivati vanno inoltre neutralizzati tutti gli adeguamenti di valore che risultano dal rischio di credito della banca stessa.

³ La compensazione di adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della banca non è ammessa nemmeno mediante adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della controparte.

Art. 35 cpv. 4

⁴ Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutti gli adeguamenti prudenziali, compresa la deduzione dell'importo superiore a tale limite secondo l'articolo 40 capoverso 1, l'importo residuo delle tre posizioni non superi il 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.

Art. 36 cpv. 1

¹ Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca in un'impresa attiva nel settore finanziario si applica l'approccio di deduzione previsto dall'articolo 37 o quello previsto dall'articolo 38 a seconda della quota percentuale di titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente in tale impresa, calcolati conformemente all'articolo 52, come pure in funzione di altre forme di investimento in tali titoli che incorporano sinteticamente il medesimo rischio (titoli detenuti).

Art. 37 cpv. 1

¹ La banca che detiene una quota massima del 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve dedurre dalle componenti proprie del capitale proprio la parte dei valori di bilancio complessivi di tutti gli strumenti di capitale proprio da essa detenuti in tutte le imprese attive nel settore finanziario che supera il limite 1 della franchigia. Tale regola si applica anche quando la banca detiene in un'impresa attiva nel settore finanziario soltanto strumenti di capitale proprio che non costituiscono fondi propri di base di qualità primaria.

Art. 38 cpv. 1

¹ La banca che detiene una quota superiore al 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve trattare tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari di tali imprese in base all'approccio di deduzione corrispondente, senza considerare il limite della franchigia.

Art. 52 cpv. 2, frase introduttiva

² Nel caso degli strumenti detenuti direttamente che costituiscono capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammessa soltanto se:

Art. 68 cpv. 3

³ Alle posizioni nei confronti di banche senza rating esterno, escluse le aperture di credito autoliquidanti a breve per il finanziamento del commercio, non può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello applicato alle posizioni nei confronti dello Stato di localizzazione.

Art. 91 cpv. 1 lett. a nonché c

¹ Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l'approccio dell'indicatore di base o secondo l'approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L'indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti posizioni del conto economico:

- a. il risultato lordo delle operazioni su saggi di interesse;
- c. il risultato delle attività di negoziazione e dell'opzione «fair-value»;

Art. 123 Posizioni complessive specifiche all'emittente

Tenuto conto delle eccezioni ai sensi dell'articolo 114, le posizioni lunghe nette di ogni singolo emittente all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione sono calcolate separatamente per i titoli di credito e di partecipazione ai sensi degli articoli 51 e 52. Gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all'articolo 103. Il risultato della somma delle singole posizioni lunghe corrisponde alla posizione complessiva specifica all'emittente.

Art. 131 cpv. 3 lett. c

³ Il tasso di progressione corrisponde alla somma del supplemento per la quota di mercato e di quello per le dimensioni del gruppo finanziario, dedotte le agevolazioni concesse per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario in Svizzera e all'estero. I supplementi e le agevolazioni sono calcolati come segue:

- c. le agevolazioni per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente alle disposizioni degli articoli 65 e 66 OBCR²⁸ sono stabilite dalla FINMA, previa consultazione della Banca nazionale svizzera. La FINMA si fonda al riguardo sull'efficacia di tali misure e tiene conto dell'interazione tra i diversi tipi di agevolazioni.

Le agevolazioni non possono essere tali da mettere in pericolo l'attuazione del piano d'emergenza.

Art. 135 Esposizione totale

¹ L'esposizione totale corrisponde al denominatore dell'indice di leva finanziaria («leverage ratio») calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. Essa poggia sui valori del rendiconto e comprende le poste in bilancio e fuori bilancio.

² La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.

Art. 137 cpv. 1

¹ Le banche che hanno ponderato le loro posizioni secondo il diritto anteriore conformemente alle disposizioni applicabili all'approccio standard svizzero (AS-CH) possono applicare detto approccio fino al 31 dicembre 2018 per determinare le posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 42 cpv. 2 lett. a), eccettuate le posizioni direttamente o indirettamente garantite da pegno immobiliare su immobili d'abitazione. Per la copertura di posizioni per le quali sono necessari fondi propri possono dedurre dalle posizioni ponderate il 75 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti iscritti a bilancio, sempreché tali posizioni non siano compensate.

Art. 142 cpv. 6

⁶ Fino al 31 dicembre 2017 il limite 3 della franchigia (art. 35 cpv. 4) è pari al 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria tenuto conto di tutti gli adeguamenti prudenziali, fatta eccezione per la deduzione dell'importo superiore al limite 3 della franchigia.

Art. 148a Disposizione transitoria della modifica del 30 aprile 2014

Le banche devono adempiere le nuove esigenze dell'articolo 135 sull'esposizione totale al più tardi il 1° gennaio 2016.

Allegato 1 n. 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, osservazioni

Numero	Impegni eventuali e impegni irrevocabili	
3.1	Aperture di credito autoliquidanti a breve collegate a operazioni di commercio di merci, come crediti documentari garantiti dalla fornitura sottostante	0,20
5.1	Impegni eventuali collegati a talune transazioni, come «performance bond», «bid bond», garanzie e aperture di credito «stand-by» relative a operazioni determinate	0,50
5.2	«Note issuance facilities» (NIFs) e «revolving underwriting facilities» (RUFs)	0,50
6.1	Sostituti diretti di credito come p. es. garanzie generali del debito, comprese le aperture di credito «stand-by» con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e operazioni su titoli, e le accettazioni, comprese le girate aventi carattere di accettazioni	1,00
6.2	Altri impegni eventuali	1,00

Osservazioni:

1. Gli altri impegni eventuali (sotto il numero 6.2) comprendono in particolare:

- operazioni di pronti contro termine e vendite di titoli con possibilità di regresso, per le quali il rischio di credito permane presso la banca [§83 (ii) degli standard minimi di Basilea];
- operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia, nonché operazioni risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine e operazioni di prestito di titoli [§84 degli standard minimi di Basilea];
- operazioni di acquisto di attività a termine, gli impegni di deposito a termine e le parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti, che rappresentano impegni a utilizzo certo [§84 (i) degli standard minimi di Basilea];

2. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche possono applicare il minore fra i due fattori di conversione del credito applicabili [§86 degli standard minimi di Basilea].

Allegato 2 n. 1.2

Numero	Classi di posizioni secondo l'AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni									
1.2	Confederazione Svizzera e Banca nazionale svizzera sempreché il credito sia in valuta nazionale e sia rifinanziato in tale valuta.	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %

5. Ordinanza del 30 novembre 2012²⁹ sulla liquidità

Art. 18 cpv. 2 lett. a

² Tali banche comunicano alla FINMA, nell'ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:

- a. depositi iscritti alla chiusura dell'esercizio nelle poste di bilancio Impegni per depositi della clientela e obbligazioni di cassa;

6. Ordinanza del 2 dicembre 1996³⁰ sulle borse

Art. 29 cpv. 1 e 4

¹ Le disposizioni dell'ordinanza 29 settembre 2006³¹ sui fondi propri e le disposizioni dell'ordinanza del 30 aprile 2014³² sulle banche (OBCR) sulla presentazione dei conti (art. 25–42) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari.

⁴ Per costi complessivi si intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell'ultimo esercizio, nelle seguenti poste ai sensi dell'allegato 1 dell'OBCR:

- a. costi per il personale;
- b. altri costi d'esercizio;
- c. rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali;
- d. variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore, nonché perdite nella misura in cui è documentata una spesa netta.

Art. 29a cpv. 1

¹ L'articolo 18 dell'ordinanza del 30 novembre 2012³³ sulla liquidità è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire liquidità supplementari secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge dell'8 novembre 1934³⁴ sulle banche.

29 RS 952.06

30 RS 954.11

31 RS 952.03

32 RS 952.02

33 RS 952.06

34 RS 952.0

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

